

## **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

### **INDICE**

#### **CAPO I PARTE GENERALE**

##### **DISCIPLINA DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

- art. 1 Definizioni
- art. 2 Domanda di occupazione e requisiti necessari
- art. 3 Individuazione degli spazi pubblici concedibili
- art. 4 Termini del procedimento
- art. 5 Rilascio dell'atto di concessione
- art. 6 Comunicazione di occupazione in caso di procedura semplificata e occupazione di pronto intervento per manutenzione di servizi essenziali
- art. 7 Occupazioni d'urgenza
- art. 8 Occupazioni abusive
- art. 9 Obblighi del concessionario
- art. 10 Rinnovo, proroga, rinuncia alla concessione e rinvio del periodo di occupazione
- art. 11 Modifica sospensione e revoca della concessione
- art. 12 Decadenza dalla concessione
- art. 13 Condizioni per la legittima continuazione dell'occupazione in caso di subentro

#### **CAPO II PARTE SPECIALE**

##### **CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

- art. 14 Richiesta di occupazione temporanea da parte di partiti politici, e soggetti del Terzo Settore
- art. 15 Occupazioni con passi carrabili e zebraure a terra
- art. 16 Occupazioni con impianti pubblicitari
- art. 17 Occupazione con fioriere e vasi ornamentali

#### **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- art. 18 Contenzioso
- art. 19 Disposizioni finali e transitorie, entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

## **CAPO I PARTE GENERALE**

### **DISCIPLINA DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 1 – Definizioni e disposizioni generali**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, portici ed aree private gravate da servitù di passaggio e/o da limitazioni, imposte al proprietario, del godimento del bene a favore di altri; spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti. Sono comunque inclusi i tratti di strada di cui all'art 1 comma 818 della L 160/2019;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino, o meno, l'esistenza di manufatti o impianti, e comunque non superiori a 29 anni;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

3. Il mero transito di mezzi su area pubblica non costituisce occupazione e l'autorizzazione al transito viene rilasciata dall'ufficio tecnico competente che può valutare di richiedere una cauzione/fidejussione a garanzia qualora reputi che il transito possa danneggiare il suolo pubblico.

4. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi/Scia/Cila per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

6. Le concessioni vengono rilasciate fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

7. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento di un canone, fatti salvi i casi di gratuità. Si rinvia al "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari"

## **Art. 2 - Domanda di occupazione e requisiti necessari**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune ed essere autorizzato. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltre all'Amministrazione di sola comunicazione o S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), disciplinate dal presente Regolamento.

2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatta salva la disciplina relativa al commercio su area pubblica come integrata dal relativo Regolamento comunale per il commercio su area pubblica da quanto previsto nel successivo articolo 14 "Occupazione temporanea di spazi destinati a partiti politici e soggetti del Terzo Settore".

3. Per i lavori edili il presupposto della concessione di occupazione è l'acquisizione del titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero l'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera ai sensi dell'art. 7 della LR 15 del 2013.

4. Per tutte le occupazioni oggetto del presente regolamento l'essere in regola con il pagamento di eventuali canoni dovuti ad occupazioni precedenti è requisito fondamentale per poter ottenere o continuare a detenere una concessione di suolo pubblico. Pertanto chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso di questo requisito.

5. Nel caso in cui a seguito di domanda di occupazione di suolo pubblico l'Amministrazione accerti, in corso di istruttoria l'irregolarità dei pagamenti dovuti per occupazione di suolo pubblico, il richiedente viene invitato - nella comunicazione di preavviso di diniego inviata ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 - a regolarizzarli, con l'avvertenza che il mancato adempimento comporta la reiezione della domanda. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.

6. Per il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento del commercio su area pubblica.

## **Art. 3 - Individuazione degli spazi pubblici concedibili**

1. E' competenza della Giunta Comunale individuare con propri atti, anche per singoli stralci del territorio comunale ed in conformità a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale:

a) gli spazi pubblici concedibili per chioschi, edicole e dehors, individuando le modalità di concessione (temporanea o permanente) ed il relativo corrispettivo.

b) le aree destinate all'organizzazione di eventi e manifestazioni da parte di privati e/o le linee di indirizzo per il rilascio di concessione di suolo pubblico per eventi e manifestazioni da parte di privati, eventualmente a specificazione o integrazione di quanto già indicato nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

c) le aree in cui è possibile esercitare l'attività di spettacolo viaggiante, ai sensi della normativa vigente;

2. Non è in alcun caso concedibile l'occupazione di suolo pubblico per l'apposizione di impianti o sotto servizi privati, fatte salve le infrastrutture di collegamento a reti di servizi pubblici o di pubblica utilità. Nel caso in cui non vi siano soluzioni alternative

oggettive al passaggio nel suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico il Consiglio Comunale può disporre la costituzione di una servitù di passaggio onerosa, nelle more della cui costituzione è comunque possibile concedere una occupazione provvisoria onerosa.

#### **Art. 4 - Termini del procedimento**

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

2. In relazione a particolari tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti procedimenti o modalità semplificati, con deliberazione della Giunta possono essere stabiliti termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento.

#### **Art. 5 - Rilascio dell'atto di concessione**

1. L' ufficio competente, sussistendone i presupposti, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

2. Nell'atto di concessione sono indicati: la durata della occupazione, con il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, eventuali condizioni e prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione, nonché l'ammontare del canone dovuto.

3. Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3.

4. L'istruttoria per il rilascio del provvedimento di concessione può comportare la preventiva acquisizione di pareri favorevoli da parte degli uffici competenti in relazione alla tipologia di occupazione. In particolare:

a) Nei casi in cui l'occupazione del suolo pubblico sia richiesta per l'esecuzione di interventi nel suolo/sottosuolo pubblico, il rilascio della concessione di suolo pubblico e/o di area verde e aree di pertinenza di esemplari arborei è subordinato all'ottenimento dei pareri e/o del nulla osta allo scavo rilasciati dai competenti Settori Tecnici ed alla presentazione della ricevuta di versamento (quietanza) della cauzione o di idonea polizza fidejussoria a prima richiesta determinata e quantificata dai medesimi Settori a garanzia del corretto ripristino del suolo.

b) Nei casi in cui l'occupazione richiesta abbia incidenza sulla circolazione veicolare o pedonale, il rilascio della concessione di suolo pubblico è subordinato al parere favorevole del Settore Mobilità e della Polizia Locale, o nel caso di modifiche alla circolazione veicolare, all'emanazione di apposita ordinanza;

c) Nei casi in cui l'occupazione riguardi manifestazioni o eventi organizzati da privati, il rilascio della concessione all'occupazione è subordinato anche al parere favorevole dell'ufficio competente all'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;

5. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione permanente entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se si tratta di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza. La decadenza è esclusa solo qualora l'ufficio abbia formalmente assegnato un nuovo diverso termine, su motivata e documentata istanza scritta del concessionario, che si trovi nella temporanea impossibilità di iniziare l'occupazione.

6. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento del canone quantificato nell'atto di concessione.

#### **Art. 6 - Comunicazione di occupazione in caso di procedura semplificata e occupazioni di pronto intervento per manutenzione di servizi essenziali.**

1. L'occupazione si intende concessa a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente - da darsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'occupazione - per le verifiche del caso - nelle seguenti ipotesi:

a) occupazioni realizzate in occasione di:

- manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative;
- occupazioni aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi;
- attività di propaganda e promozionali;

a condizione che:

- abbiano durata non superiore alla giornata,
- non siano poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,
- non comportino l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione,
- non siano soggette alle autorizzazioni previste dal Testo Unico Locali di Pubblico Spettacolo (TULPS);
- non comportino attività di vendita e/o di somministrazione (ad eccezione della sola somministrazione gratuita);
- abbiano ottenuto il parere favorevole, da parte degli uffici comunali preposti alla tutela del territorio o da parte dell'ufficio comunale competente all'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. L'occupazione mediante luminarie è ammessa nel rispetto della prescrizione di non collegarsi all'impianto pubblico e, ove ciò non fosse possibile, solo a fronte di nulla osta da parte del settore Manutenzioni del Comune e non deve interferire con le linee aeree dei bus a trazione elettrica;

c) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, di durata non superiore alle 6 ore, che non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo;

e) occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento di Polizia Urbana;

f) occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o professionale o di abitazioni purché di dimensioni non

superiori a 0,50 mq. per ogni elemento. L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 del presente Regolamento;

g) occupazioni realizzate in occasione di riprese cinematografiche e/o televisive di durata non superiore alle 24 ore, con attrezzature necessarie alla realizzazione delle riprese - attrezzature elettricisti (stativi, pannelli, luci a scarica - con ballast -, altre tipologie di luci, metrature caveria e copricaveria), attrezzature macchinisti (binari e carrelli, dolly, cranes -metratura-, con teste remotate o meno, consolle testa remotata); attrezzatura macchina da presa e suono (monitor regia; altri monitor; DIT sistema gestione files e backup; carrello registrazione suono, sedie e ombrelli per postazioni regia / attori) - su tutto il suolo pubblico.

2. La presenza di eventuali impedimenti rilevati in sede di verifica o eventuali prescrizioni sarà tempestivamente segnalata all'interessato. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli agenti addetti al controllo, unitamente alla ricevuta di pagamento del canone se dovuto.

3. La comunicazione di occupazione deve contenere: le generalità dell'occupante con relativi recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail); la localizzazione dell'area oggetto di occupazione (schema grafico planimetrico e documentazione fotografica, esclusivamente laddove ciò si renda necessario in ragione della tipologia di occupazione e della conseguente attività di controllo); la tipologia, il periodo, la durata e le modalità di occupazione.

4. Le occupazioni di "pronto intervento" legate alla manutenzione di servizi essenziali sono soggette all'obbligo di contestuale comunicazione al Settore Manutenzioni con comunicazione a mezzo pec/fax.

Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo codice della Strada

#### **Art. 7 - Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale, al Corpo di Polizia Locale, via email/pec o fax completa della tipologia dei lavori e della superficie occupata.

2. Entro 48 ore dal termine dei lavori l'interessato ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale, la durata complessiva dell'occupazione ai fini della quantificazione del canone dovuto.

3. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

#### **Art. 8 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o sospensione, o in caso di decadenza;

3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, nonché le sanzioni pecuniarie e accessorie

conseguenti sono disciplinati dal "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari";

#### **Art. 9 - Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Nel caso di concessioni permanenti il subingresso nell'esercizio della attività, nel caso in cui si voglia mantenere in essere la precedente concessione, deve essere comunicato all'Amministrazione con le modalità del successivo art. 13 per consentire il rilascio della concessione vigente al nuovo proprietario di azienda;
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:
  - a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, la concessione unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, ad esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;
  - b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
  - c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
  - d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
  - f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
  - g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
  - h) in caso di occupazione per esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita di vicinato, a non occupare la carreggiata stradale né ostacolare il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada;
  - i) al termine della concessione, a eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 - Rinnovo, proroga, rinuncia alla concessione e rinvio del periodo di occupazione**

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine di tre mesi prima della data di scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.
3. La proroga potrà essere concessa a condizione che i correlati versamenti del canone risultino regolarmente eseguiti.

4. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rinuncia all'occupazione concessa nel caso sia permanente. Nel caso di occupazione temporanea potrà esser richiesto il rimborso del canone per il periodo non utilizzato.

5. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

6. Nel caso di occupazione temporanea, potrà essere chiesto il rinvio del periodo di occupazione, dandone comunicazione entro il giorno di inizio previsto. La nuova data comunicata non potrà essere anteriore ad una settimana dalla data annullata salvo i casi in cui i competenti uffici non valutino un tempo inferiore in base alle caratteristiche della richiesta. L'inizio del nuovo periodo di occupazione dovrà decorrere dal giorno previsto sull'atto di rilascio della concessione. Viene fatto salvo il pagamento del canone, mentre dovranno essere pagati nuovamente gli eventuali diritti di segreteria/istruttoria.

#### **Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, con provvedimento motivato, comunicato al diretto interessato a termini di legge.

2. Il Comune provvede ad indennizzare i soggetti direttamente interessati previa documentata e motivata istanza e prova di eventuali pregiudizi prodottisi a causa della revoca.

3. Il Comune dispone la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, qualora il concessionario non provveda alla manutenzione ordinaria dei manufatti o delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione.

4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, con immediatezza, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati con esenzione dell'Amministrazione Comunale da ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

#### **Art. 12 - Decadenza dalla concessione e cause di estinzione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, le prescrizioni e gli obblighi ivi previsti;

b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;

c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'attività esercitata;

d) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dal sollecito;

e) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;

f) in caso di uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

g) in caso di false dichiarazioni.



2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata e il ripristino dello stato dei luoghi ad opera del concessionario e a sue spese; la stessa non comporta alcun indennizzo.

3. E' causa di estinzione della concessione:

a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica o l'estinzione della persona giuridica, salvo il casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento, di mantenere la concessione.

### **Art.13 - Condizioni per la legittima continuazione dell'occupazione in caso di subentro**

1. Nel caso di concessione per l'occupazione permanente, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta di subingresso del subentrante, da presentarsi al ufficio competente;

b) la regolarità del pagamento dei canoni pregressi (relativi all'occupazione oggetto di cessione) ed eventuali oneri accessori.

c) rispetto degli obblighi di cui all'art 9 del presente Regolamento.

2. La condizione di cui alle lett. b) e c) dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal concessionario cedente e/o dal proprietario dell'azienda (in caso di affitto, locazione, comodato d'azienda).

3. In caso di concessione rilasciata sulla base della falsa dichiarazione sostitutiva si applica quanto previsto dal precedente art.12.

## **CAPO II - PARTE SPECIALE**

### **CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 14 - Occupazione temporanea di spazi destinati a partiti politici e soggetti del Terzo Settore**

1. Sono individuate sul territorio alcune aree da destinare all'occupazione temporanea da parte di partiti politici e soggetti del Terzo Settore come definiti dall'art 4 del Decreto legislativo n. 117/2017.

2. Gli spazi vengono definiti con delibera di Giunta Comunale, previa consultazione della competente commissione, nel rispetto delle normative vigenti in tema di mobilità e sicurezza, sulla base dei seguenti criteri:

a) Postazioni nel Capoluogo

Nel Capoluogo dovranno essere presenti almeno 12 postazioni di circa 10 mq, individuate secondo il seguente ordine di priorità: in prossimità dell'area mercatale, lungo la via Emilia, in prossimità del Municipio, nella zona commerciale di via Jussi, in altre aree di transito pedonale preferibilmente in prossimità di pubblici esercizi o esercizi commerciali oppure aree di passaggio per l'accesso a servizi o luoghi di interesse pubblico.

b) Postazioni nelle frazioni o località

Dovrà essere individuata almeno una postazione di circa 10 mq per ogni frazione/località di seguito elencate: Cicogna, Colunga, Mura S. Carlo, Castel De Britti, Ponticella, Idice e

Trappolone/via Nazionale Toscana.

Le postazioni dovranno essere individuate in aree di transito pedonale preferibilmente in prossimità di pubblici esercizi o esercizi commerciali oppure aree di passaggio per l'accesso a servizi o luoghi di interesse pubblico

3. Gli spazi, esattamente localizzati nelle planimetrie allegate alla deliberazione di Giunta comunale possono essere occupati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

4. Gli interessati devono far pervenire all'Amministrazione comunale, almeno 7 giorni prima della data in cui si intende effettuare l'occupazione, ma in un periodo antecedente non superiore a 15 giorni dalla data in cui si intende effettuare l'occupazione, la comunicazione di occupazione temporanea, nella quale saranno indicati: il responsabile dell'occupazione stessa, il giorno, lo spazio prescelto e la durata della occupazione che non può essere superiore a n. 6 ore per i partiti politici e similari (prorogabile per ulteriori 6 ore nella stessa giornata in assenza di richieste di occupazione nello stesso periodo), mentre per i soggetti del Terzo Settore l'occupazione può protrarsi fino a 12 ore.

5. Se entro il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di occupazione, l'ufficio competente non comunica formalmente l'impossibilità della sua effettuazione, esplicitandone i motivi, la stessa si intende assentita.

6. Può essere presentata comunicazione cumulativa per effettuare occupazioni relative a più giornate o per più postazioni nella medesima giornata purchè non nella medesima frazione/località, per un massimo di 4 giornate.

7. Nel caso in cui vi sia contestualità di comunicazione da parte di più interessati, la precedenza verrà stabilita in base al numero di protocollo e in ogni caso, durante il periodo elettorale (la campagna elettorale inizia ufficialmente trenta giorni prima del voto, e si conclude alla mezzanotte del penultimo giorno prima di quello in cui si vota), con priorità ai partiti politici. Nell'assegnazione degli spazi si utilizzerà il criterio della rotazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza. Pertanto l'occupazione potrà essere diniegata, anche in parte, in caso di comunicazioni cumulative, al fine di evitare la rendita di posizione degli spazi e garantire un criterio di rotazione.

8. Gli occupanti sono tenuti ad esibire la comunicazione, con la specifica del protocollo di presentazione, agli addetti preposti ai controlli anche in forma digitale.

9. Le comunicazioni di occupazione temporanea di suolo e spazi pubblici da parte di partiti politici, dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di una dichiarazione di presa visione e comprensione della Costituzione con particolare riferimento alla XII disposizione transitoria e finale.

#### **Art. 15 - Occupazioni con passi carrabili e zebraure a terra**

1. Le occupazioni con passi carrabili, come definite e disciplinate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, sono soggette a rilascio di concessione di suolo pubblico.

2. I passi carrai, con o senza apposizione di cartello di divieto di sosta si distinguono in:

- passi carrai a raso
- passi carrai con opere.

3. Il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari" individua le tipologie di passi carrai soggette al pagamento del canone, i casi di esenzione e riduzione e la modalità di calcolo della superficie, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di Attuazione

4. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può rinunciare avanzando apposita comunicazione al Settore Mobilità. Il canone, ove previsto, è dovuto fino al momento in cui non avviene il ripristino del passo carraio e del sedime stradale, secondo le prescrizioni date dal Comune.

5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite vengono assoggettate al pagamento di un canone che si somma a quello del passo carrabile definito al comma 3.

6. Le zebrature possono essere concesse altresì per delimitare l'ingresso, pedonale e non pedonale, ad edifici privi di marciapiede.

7. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone per quanto attiene alle zebrature, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari".

#### **Art 16 - Occupazioni con impianti pubblicitari**

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

#### **Art. 17 - Occupazione con fioriere e vasi o altro arredo ornamentale**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione temporanea del suolo pubblico per collocare, ai lati o sul fronte degli ingressi o vetrine, fioriere vasi e/o altro arredo ornamentale non diversamente disciplinato a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che tali manufatti siano caratterizzati da materiali, colori, forme, ecc..., in armonia con il contesto architettonico dell'area e siano mantenuti dai concessionari in perfetto stato. Gli Uffici comunali possono dettare prescrizioni allo scopo.

2. Qualora il posizionamento di arredo urbano su suolo pubblico ad opera di privati si inserisca in un progetto di valorizzazione ambientale e territoriale, la concessione si intende rilasciata con l'approvazione del progetto.

### **CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 18 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del Dlgs. 104/20

**Art. 19****Disposizioni finali e transitorie, entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Il Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Si rinvia al "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari", per quanto concerne la determinazione delle tariffe e del canone, le modalità di calcolo delle superfici, la definizione di soggetto obbligato, i presupposti dell'imposizione, le modalità di pagamento del canone e le conseguenze in caso di mancato pagamento, le esenzioni o riduzioni del canone, la disciplina relativa all'abusivismo, le sanzioni, la riscossione e il contenzioso.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
4. Per tutto quello che riguarda la concessione di contributi patrocini e altri benefici economici si rinvia all'apposito Regolamento.
5. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.